

DEPOSITO TEMPORANEO DEI RIFIUTI

Il **Deposito temporaneo** è inteso come il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima dello smaltimento, nel luogo in cui gli stessi sono stati prodotti. Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti che non possono essere miscelati/mischiati/accantonati in uno stesso contenitore.

Il deposito temporaneo ha un limite temporale che deve essere osservato prima dello smaltimento (il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno) in relazione però anche a limiti volumetrici di rifiuti che si possono accantonare.

a) PER I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI:

- smaltire ogni 3 mesi i rifiuti prodotti;

oppure:

- smaltire i rifiuti al raggiungimento dei 20 mc.;

- comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

b) PER I RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

- smaltire ogni 3 mesi i rifiuti pericolosi prodotti;

oppure:

- smaltire i rifiuti pericolosi al raggiungimento dei 10 mc.;

- comunque il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad 1 anno.

Dunque il produttore può, a seconda delle proprie esigenze:

1. raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di tre mesi;
2. raggruppare in deposito temporaneo all'interno del proprio luogo di produzione un quantitativo massimo di 30 metri cubi di rifiuti, di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi, avviandoli a smaltimento al massimo entro 1 anno.

Quindi per il criterio temporale, il conferimento dei rifiuti avviene con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito.

Il superamento delle condizioni sopra indicate configura un deposito incontrollato di rifiuti o uno stoccaggio, soggetto ad autorizzazione.

Attualmente le "Norme tecniche" relative al deposito temporaneo dei rifiuti possono essere riconducibili a quelle contenute nella Deliberazione Comitato Interministeriale 27/07/84 e s.m.i. che, al capitolo 4, con riferimento allo "Stoccaggio provvisorio" dei rifiuti, definisce puntuali criteri gestionali dei medesimi rifiuti. Nello specifico: per i rifiuti pericolosi, *"nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute: [...] devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; [...] per alcune categorie di rifiuto, [...] sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo (recipienti, coperture, materiale assorbente antispandimento, ecc.)."*

Per ogni codice CER identificato deve essere predisposto un apposito contenitore di stoccaggio per il deposito temporaneo.

Per quanto riguarda **le modalità di tenuta:**

Il contenitore dovrà essere scelto in modo appropriato in base al volume e al tipo di rifiuto, l'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le seguenti condizioni:

a) l'imballaggio deve essere progettato e realizzato in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto, fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni che prescrivono speciali dispositivi di sicurezza;

b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono essere suscettibili di deteriorarsi a causa del contenuto, né poter formare con questo composti pericolosi;

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e sopportare in maniera affidabile le normali sollecitazioni della manipolazione;

d) il recipiente munito di un sistema di chiusura che può essere riapplicato deve essere progettato in modo che l'imballaggio possa essere richiuso ripetutamente senza fuoriuscita del contenuto;

I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili tra loro (a causa delle sostanze/miscele in essi contenute) e suscettibili perciò di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. Idem per lo stoccaggio di sostanze chimiche e miscele.

- Se lo stoccaggio di rifiuti liquidi ha luogo in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi anti-traboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente (es. vasca di raccolta).
- Se lo stoccaggio di rifiuti ha luogo in cumuli, questi devono essere posti su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti e i cumuli devono essere protetti dall'azione degli agenti atmosferici (acque meteoriche al fine di evitare la formazione di percolato e vento, nel caso soprattutto di rifiuti allo stato fisico solido polverulento).
- Se il deposito temporaneo ha luogo all'esterno, è opportuno (ma non obbligatorio) proteggere i contenitori con idonee tettoie al fine di evitare l'irraggiamento diretto dei contenitori (con conseguente rischio di surriscaldamento e formazione di prodotti gassosi), nonché l'accumulo di acqua piovana nei bacini di contenimento e/o nelle vasche di raccolta.
- Se invece il deposito è effettuato in un locale chiuso, sarà necessario garantire un'areazione adeguata, soprattutto in relazione alle tipologie di rifiuti in deposito (es. solventi esausti volatili).

In caso di deposito di rifiuti liquidi, dovrà essere presente, nelle immediate vicinanze, un apposito kit di emergenza anti-spandimento, costituito da materiale assorbente idoneo a raccogliere gli eventuali rifiuti sversati.

- Se il deposito di rifiuti si trova in prossimità di tombini di raccolta delle acque meteoriche, sarà opportuno prevedere la presenza di copri tombini da utilizzare in caso di sversamento accidentale.

I recipienti mobili devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- accessori e dispositivi atti a effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
- mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

Per le sostanze liquide infiammabili devono essere utilizzati contenitori a norma, idonei alla natura del rifiuto, al volume prodotto e al carico infiammabile, con chiusura a tenuta, mezzi di presa e a bocca stretta.

I contenitori mobili contenenti i rifiuti devono avere un peso compatibile alle norme sulla movimentazione dei carichi (massimo 25 kg).

Allo scopo di rendere nota, durante il deposito temporaneo, la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti, sia fissi che mobili, devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione.

Analogamente ai recipienti dovranno essere identificate anche le aree adibite a deposito temporaneo, mediante opportuna cartellonistica; tali aree dovranno inoltre essere opportunamente delimitate, accessibile solo alle persone autorizzate e protetta in modo opportuno onde evitare la contaminazione dell'ambiente circostante.

La prima cosa che ci si deve preoccupare quando si stoccano i propri rifiuti è quella di non contaminare suolo, sottosuolo e acque di falda, anche quando tale contaminazione può derivare da acque di dilavamento/colatura di rifiuti NON pericolosi. Il “minimo” delle precauzioni richieste è quindi:

- Superficie di appoggio impermeabile;
- Area eventualmente coperta da una tettoia leggera;
- Bacini di contenimento per rifiuti liquidi;
- Stoccaggio per tipologie omogenee ed etichettatura;
- Presidi antincendio e antisversamento (materiale assorbente);
- Ordine e pulizia.

I rifiuti chimici devono essere conservati lontano da fonti di calore, irraggiamento solare e quadri elettrici. Devono essere chiusi ermeticamente e non devono essere collocati in alto o comunque in posizioni di equilibrio precario. Devono essere rispettate le specifiche prescrizioni della normativa sulla prevenzione degli incendi.

I recipienti, fissi e mobili, che hanno contenuto i rifiuti, e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi tipi di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni. In alternativa, in caso di conferimento degli stessi, devono essere smaltiti secondo la logica del vuoto per pieno: in questo caso infatti mantengono le stesse caratteristiche di pericolo del contenuto.

Il non rispetto delle precedenti condizioni potrebbe potenzialmente far incorrere nel reato di “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”, sanzionabile ai sensi dell'art.256 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. con sanzione penale (arresto da 3 mesi a 2 anni) ed amministrativa da 2.600 a 26.000 euro a seconda delle difformità contestata e delle tipologie di rifiuti coinvolte.

Ma il deposito temporaneo in definitiva non va considerato solo ai fini della gestione dei rifiuti, anche nel Dlgs. 81/08, al titolo relativo alla Protezione da agenti chimici, viene detto specificamente all'art 224:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici”.

Ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o quando se ne prevede l'utilizzo, deve prevedere in ogni sua fase la univocità di identificazione delle sostanze e l'identificabilità di quanto contenuto nei contenitori.

Questo serve per contrastare:

- **Rischio biologico:** legato alla presenza nei rifiuti, di microrganismi in grado di infettare i lavoratori addetti in qualsiasi fase della catena di stoccaggio, raccolta e smaltimento. Responsabile è anche l'utilizzo di contenitori non adeguati per dimensioni, resistenza, impermeabilizzazione chiusura, oppure applicazione di tecniche scorrette di condizionamento.
- **Rischio chimico:** dovuto alla presenza nei rifiuti di sostanze chimiche. Rientrano in questa categoria tutti i reagenti, solventi, miscele di composti contenenti le sostanze di cui si conosce il potere tossico o mutageno/cancerogeno. Anche un eventuale rischio di combustione degli stessi con conseguente incendio sono aspetti da non sottovalutare.
- **Rischio nella movimentazione dei contenitori:** per i rifiuti è anche presente un rischio di origine traumatica: lesioni dorso/lombari e infortuni da movimentazione.
- **Rischio infettivo:** legato solo ad alcuni rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o a rifiuti che richiedono particolari modalità di trattamento a seguito di infortuni con conseguenti ferite da taglio o da punta.

Anche la Sorveglianza sanitaria in materia di contatto con sostanze chimiche, viene chiamata in causa dalle attività di manipolazione, esposizione, inalazione e contattato causate da scarti di lavorazione e rifiuti.

E' evidente allora, che contenitori dei rifiuti, anche se non pericolosi e deposito temporaneo, al di là dei richiami normativi e delle sanzioni amministrative e penali (per reati verso l'ambiente e l'intera collettività) devono essere improntati al **combinato rispetto non solo delle norme ambientali ma anche della salute e sicurezza.**